



COMUNE DI MONZA

Reg. n. 32/2025

LETTERA COMMERCIALE, AI SENSI DELL'ART. 18, C. 1 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE COMUNALE DI VIA GUARENTI - ADESIONE AL BANDO A GRADUATORIA RECAP - PR FESR 2021/2027 AZIONE 2.1.1. CUP: B51D23000330002 - CIG: B62471E77B

La presente lettera commerciale viene sottoscritta secondo quanto previsto ex artt. 21 e 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.

tra

- Arch. Alberto Gnoni, *omissis*, il quale interviene in questo Atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, nonché in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Monza, C.F.: 02030880153, nel prosieguo denominato "Comune"

e

- Sig. Stefano Fucci, *omissis*, che interviene in questo Atto in qualità di Amministratore Delegato della IECOTEC S.R.L., con sede legale a Cormano (20032 - MI), via dell'Innovazione n. 9 - iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Milano, Monza Brianza, Lodi al REA n. MI - 1334230,

COMUNE DI MONZA	I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0143316/2025 del 25/07/2025	
Class.: 6.5 «OPERE PUBBLICHE»	
Firmatario: STEFANO FUCCI, ALBERTO GNONI	

C.F./P.I.10003850152 - MANDATARIA - in R.T.I. MISTO con ANCONA BENEDETTO S.R.L., con sede legale a Busto Arsizio (21052 - VA), via Nazario Sauro n. 16 - iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Varese al REA n. VA - 382337 - C.F./P.I. 03833110129 - MANDANTE, come da atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese e contestuale mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. autenticato dal notaio dottoressa Elisabetta Pugliese di Cormano, redatto in data 24/06/2025, rep. n. 3211/racc. n. 2618 e registrato a Milano 2 il 25/06/2025 al n. 65957 serie 1 T, modificato ed integrato con atto autenticato dal medesimo Notaio, redatto in data 08/07/2025 rep. n. 3238/racc. n. 2641, registrato a Milano 2 il 10/07/2025 n. 73351 serie 1T, entrambi allegati, con le seguenti quote:

- "IECOTEC S.R.L. 100% categorie OS 28 - OS 30 partecipazione/esecuzione; 80,29% categoria OG 1 partecipazione/esecuzione;
- ANCONA BENEDETTO S.R.L. 19,71% categoria OG 1 partecipazione/esecuzione;
- precisando che la Categoria OS6 oggetto d'appalto sarà interamente subappaltata ad azienda qualificata per detta categoria".

Il citato Raggruppamento nel prosieguo verrà denominato "Appaltatore".

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la

Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 390 del 21/11/2023, è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) per la riqualificazione energetica della sede comunale di via Guarenti in Monza - CUP B51D23000330002;
- con D.G.R. n. 7720 del 28/12/2022 Regione Lombardia ha approvato l'iniziativa "Contenimento e decarbonizzazione dei consumi energetici delle strutture pubbliche degli enti locali - bando RECAP", nell'ambito della "Priorità 2 - Asse 2 - Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza" del PR FESR 2021-2027;
- con D.D.U.O. n. 10455 del 10/07/2023 Regione Lombardia ha approvato il bando RECAP, in attuazione della D.G.R. 7720/2022 - PR FESR 2021-2027 - Azione 2.1.1 - "Sostegno a interventi di ristrutturazione e riqualificazione per l'efficientamento energetico di strutture e impianti pubblici";
- con Determinazione Dirigenziale n. 2051 del 05/12/2023, a seguito di procedura di gara espletata su piattaforma telematica SINTEL, è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo (comprensivo di PFTE) per l'intervento di riqualificazione energetica della sede comunale di via Guarenti, in Monza, di proprietà comunale, allo studio SASTEC PROGETTI S.R.L. di Cremella (LC);

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 430 del 12/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo (comprensivo dei documenti del PFTE) ai fini dell'adesione al bando a graduatoria RECAP (D.G.R. n. 7720 del 28/12/2022 e D.D.U.O. n. 10455 del 10/07/2023);
- con D.G.R. n. 14451 del 30/09/2024 Regione Lombardia ha approvato l'elenco delle proposte progettuali in adesione al bando RECAP fra cui quella del Comune di Monza;
- l'intervento de quo è finanziato con il contributo di Regione Lombardia - bando RECAP - FESR 2021/2027 e con risorse dell'Amministrazione Comunale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 454/2025 del 20/03/2025, esecutiva dal 25/03/2025, è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato dei lavori e, contestualmente, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la "Realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica della sede comunale di via Guarenti - adesione al bando a graduatoria RECAP - PR FESR 2021-27 Azione 2.1.1. - CUP B51D23000330002", da aggiudicare mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, c. 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero calcolata con il metodo A dell'allegato II.2 al Codice;
- la procedura, gestita tramite la piattaforma Sintel di Aria S.p.A. di Regione Lombardia (ID n. 198684050), è stata avviata il 26/03/2025 con l'invio della lettera d'invito a n. 8 operatori economici;

- nel termine perentorio ivi indicato (07/04/2025 h. 12,00) sono pervenute regolarmente n. 2 offerte;
- in data 08/04/2025 si è tenuta la seduta per la valutazione delle offerte pervenute (verbale prot.gen. n. 87143/2025);
- le operazioni di gara si sono concluse in data 30/04/2025 (verbale prot.gen. n. 87145/2025) con la proposta di aggiudicazione dell'appalto al costituendo R.T.I. IECOTEC S.R.L. di Cormano (Capogruppo/Mandataria) con ANCONA BENEDETTO S.R.L. di Busto Arsizio (Mandante), primo classificato con il ribasso del 20,750% sull'importo a base di gara, ritenuto congruo dal RUP come da relazione agli atti del servizio (prot.gen. n. 95810/2025);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1022/2025 del 10/06/2025, esecutiva il 13/06/2025, i suddetti lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla IECOTEC S.R.L. - C.F./P.I. 10003850152 - con sede legale a Cormano (20032-MI), via dell'Innovazione n. 9 (Mandataria) in R.T.I. con ANCONA BENEDETTO S.R.L. - C.F./P.I. 03833110129 - con sede legale a Busto Arsizio (21052 - VA), via Nazario Sauro n. 16 (Mandante), con il ribasso del 20,750% sull'importo a base di gara e, quindi per un importo lavori di € 695.300,18.= (euro seicentonovantacinquemilatrecento/18) più I.V.A., oltre € 47.789,67.=(euro quarantasettemilasettecentoottantanove/67) più I.V.A. per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- in assolvimento agli obblighi introdotti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021 per gli investimenti pubblici finanziati con fondi strutturali

dell'Unione Europea (FESR 2021/2027),

a) in data 02/07/2025, IECOTEC S.R.L. ha reso le seguenti dichiarazioni:

- *che l'Impresa ha la seguente dimensione: da 15 a 50 dipendenti;*
- *di aver assolto gli obblighi di cui alla L. 68/1999;*
- *di impegnarsi, a consegnare entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazioni guadagni, dei licenziamenti, dei pre-pensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;*
- *di impegnarsi, a consegnare entro sei mesi dalla conclusione del contratto la Certificazione di cui all'art 17 della legge n. 68/1999, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi, a carico dell'impresa, previsti dalla legge n. 68/1999, e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;*
- *di non essere incorso nell'interdizione automatica, per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, D.L. 77/2021,*

convertito dalla L. n. 108/202;

- di assumersi l'obbligo di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari al 10% e a quella femminile una quota pari al 10%, ai sensi dell'art. 47, c. 4 e 7 del D.L. n. 77/2021, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

- di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;

- di assumersi gli obblighi in materia contabile conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022;

- di impegnarsi a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione;

- di impegnarsi a consegnare al R.U.P. il Certificato di congruità del costo della manodopera edile;

- di prendere atto che è prevista l'applicazione di penali nel caso di inadempimento agli obblighi di cui ai commi 3, 3-bis e 4, dell'art. 47, del D.L. 77/2021;

b) in data 17/06/2025, ANCONA BENEDETTO S.R.L. ha reso le seguenti dichiarazioni:

- *che l'Impresa ha la seguente dimensione: da 0 a 15 dipendenti;*
- *di aver assolto gli obblighi di cui alla L. 68/1999;*
- *la società non è tenuta a produrre la relazione di genere di cui all'art. 47, c. 3, del D. L. n. 77/2021;*
- *di assumersi l'obbligo di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari al 10% e a quella femminile una quota pari al 10%, ai sensi dell'art. 47, c. 4 e 7 del D.L. n. 77/2021, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;*
- *di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;*
- *di assumersi gli obblighi in materia contabile conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022;*
- *di impegnarsi a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione;*
- *di impegnarsi a consegnare al R.U.P. il Certificato di congruità del costo della manodopera edile;*
- *di prendere atto che è prevista l'applicazione di penali nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 4, dell'art. 47,*

del D.L. 77/2021;

- i membri del Raggruppamento, all'atto dell'aggiudicazione definitiva, sono risultati in possesso dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- è stata presentata, ex D.P.C.M. n. 187/91, la dichiarazione circa la composizione societaria;
- è stata verificata la sussistenza dei requisiti di qualificazione di cui art.100, c. 4 del D. Lgs. n. 36/2023;
- è stata verificata l'ottemperanza alla L. 68/99 della IECOTEC S.R.L. con certificazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano - AFOL Servizio per l'occupazione dei disabili (prot. gen. n. 93881/2025 del 15/05/2025), diversamente ANCONA BENEDETTO S.R.L. ha dichiarato di non essere tenuta alla disciplina della L. 68/1999;
- l'Appaltatore (RTI) ha dichiarato di non trovarsi nel divieto a contrattare di cui all'art. 53, c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- il presente contratto viene stipulato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011, in materia di controlli antimafia, in quanto:

- a) per IECOTEC S.R.L. in data 16/04/2025 è stata rilasciata tramite la BDNA (PR_MIUTG_Ingresso_0232050_20240711) comunicazione antimafia da cui risulta che a carico della Società e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di

sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

b) per ANCONA BENEDETTO S.R.L. risulta l'iscrizione alla white list della Prefettura di Varese con scadenza 31/03/2026;

- l'Appaltatore ha dichiarato che nei propri confronti, non sussiste alcuna causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159;
- l'Appaltatore ha dichiarato di non trovarsi nel divieto a contrattare di cui all'art. 53, c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- è stata acquisita la dichiarazione relativa alla sussistenza del titolare effettivo di entrambe le Società (D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. così come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017);
- il RUP per il presente affidamento è l'Arch. Alberto Gnani, Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Monza;
- l'Appaltatore ha consegnato i Piani Operativi di Sicurezza, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 50 del Capitolo Speciale d'Appalto;
- l'Appaltatore, il Responsabile Unico del Progetto ed il Direttore dei lavori, in data 08/07/2025, hanno sottoscritto apposito verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto (prot. gen. n. 0131377/2025 del 08/07/2025);
- in pari data, le parti hanno sottoscritto verbale consegna lavori con decorrenza dal 08/07/2025 (prot. gen. n. 0140109/2025 del

21/07/2025).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 Premessa - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 Oggetto - Il Comune di Monza affida all'Appaltatore che accetta, senza riserve alcune, l'esecuzione dell'appalto per la "REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE COMUNALE DI VIA GUARENTI - ADESIONE AL BANDO A GRADUATORIA RECAP - PR FESR 2021-27 AZIONE 2.1.1. - CUP B51D23000330002 - CIG B62471E77B", come definito nelle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto (in breve C.S.A.).

Art.3 Termini di esecuzione lavori e premio di accelerazione - Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, come prescritto dall'art. 22 del C.S.A. è fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali consecutivi decorrenti dal 08/07/2025, come da verbale di consegna lavori (prot. gen. n. 0140109/2025). Per le modalità di sospensione e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni dell'art. 23 del C.S.A.

È previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, nei limiti delle somme disponibili del Comune, indicate nel quadro economico alla voce "imprevisti" e dalle altre economie dell'appalto, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. L'importo del premio di accelerazione è pari al 4,0% dell'importo contrattuale e verrà riconosciuto nella misura determinata dagli scaglioni indicati all'art. 24, c. 6 del C.S.A.

Art.4 Corrispettivo - Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € 695.300,18= (euro seicentonovantacinquemilatrecento/18) più I.V.A nella misura di legge, determinato dal ribasso percentuale del 20,750% offerto rispetto alla base di gara, oltre agli oneri per la sicurezza che ammontano a € 47.789,67= (euro quarantasettemilasettecentottanta - nove/67) più I.V.A. nella misura di legge. In caso di ritardo nei pagamenti si applicheranno gli interessi previsti dagli artt. 31 e 32 del C.S.A.

I lavori sono contabilizzati a corpo, come stabilito all'art. 4, c. 1 del C.S.A.

Ai sensi dell'art. 125, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, così come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale da corrispondere all'affidatario entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, come disciplinata dal citato articolo di legge (art. 28 del C.S.A.).

Il pagamento avverrà in conformità con quanto previsto agli artt. 29 e 30 del C.S.A, con la regolamentazione di pagamenti in acconto e a saldo nel rispetto delle condizioni stabilite dai medesimi articoli.

I pagamenti, in acconto, avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore

a € 100.000,00, al netto della ritenuta di garanzia.

Sull'ammontare dei pagamenti verrà trattenuto lo 0,50% a garanzia dell'adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 11, c. 6 del D. Lgs. n. 36/2023, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia bancaria o assicurativa calcolata ai sensi dell'art. 117, c. 9 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 5 Revisione prezzi - È prevista la revisione dei prezzi secondo quanto previsto dall'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, così come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024, e dall'art. 33 del C.S.A.

Art. 6 Fatturazione elettronica - Ai sensi della L. n. 244/2007 e del D.M. n. 55 del 03/04/2013, l'Appaltatore si impegna a trasmettere le fatture relative al presente contratto solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013.

Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica al Comune di Monza per mezzo del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, sono contenute nell'allegato B "Regole tecniche" al citato D.M. n. 55/2013, mentre la gestione dell'intero processo di fatturazione è contenuta nell'allegato C "Linee guida" del medesimo D.M.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza, al quale l'Appaltatore dovrà indirizzare le fatture elettroniche, è il seguente UF3A7H.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato

della fattura elettronica, l'Appaltatore dovrà altresì indicare nella fattura anche il "Codice Unico di Progetto" (CUP) ed il "Codice Identificativo di Gara" (CIG).

La fattura elettronica si intende ricevuta al momento del rilascio della ricevuta di consegna da parte del sistema di interscambio.

Le fatture emesse in formato cartaceo dall'Appaltatore verranno rifiutate dal Comune di Monza, che non procederà al pagamento.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione.

Art.7 Tracciabilità Flussi Finanziari - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate del Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) dell'appalto, avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario *mediante utilizzo dei conti correnti "dedicati" di cui alle note del 17/06/2025 (prot.gen. n. 0125290/2025 del 30/06/2025), considerate parte integrante del presente atto.*

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale).

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ai sensi dell'art. 3, c. 8 della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti con i subappaltatori (se autorizzato il subappalto) e/o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia stata inserita la clausola sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 9 della L. n. 136/2010. Con riferimento ai subcontratti l'Appaltatore, oltre alle informazioni di cui all'art.119, c. 2, del D. Lgs. n. 36/2023, si impegna a trasmettere al Comune apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che negli stessi è stata inserita a pena di nullità, la clausola di cui all'art. 3, c. 9 della L. n. 136/2010. Il Comune si riserva di richiedere, anche mediante verifica a campione, la copia dei contratti stipulati con i subcontraenti per accertare l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità e di adottare all'esito della verifica ogni opportuna determinazione ai sensi di legge e del contratto. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei subappalti e nei subcontratti la clausola di risoluzione del contratto in caso di inosservanza delle norme sulla tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento da parte del/dei proprio/i subappaltatore/i o del/dei proprio/i subcontraente/i rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010, è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza.

Gli obblighi sulla tracciabilità devono essere osservati anche in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna a comunicare i codici CUP e CIG dell'appalto al cessionario, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 8 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore per gli investimenti pubblici finanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza - Fondi Strutturali dell'Unione Europea (FESR):

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "Non arrecare un danno significativo - Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani;
- rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
- i principi trasversali, quali il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle

milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;

- adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- consegnare al R.U.P. il certificato di congruità del costo della manodopera edile, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Comune di Monza da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Articolo 8-bis Obblighi specifici del PNRR - Fondi Europei (FESR) relativi al rispetto delle pari opportunità

- La società mandataria IECOTEC S.R.L., che è una impresa che all'atto della stipula del presente contratto occupa un numero di dipendenti

pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) (dipendenti dichiarati in sede di gara pari a n. 38), è obbligata a consegnare all'Amministrazione Comunale, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, ("relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (PNRR - PNC - FESR).

La IECOTEC S.R.L. ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/1999, circostanza verificata e confermata da Città Metropolitana di Milano - AFOL.

-La **società mandante ANCONA BENEDETTO S.R.L.**, che è una impresa che all'atto della stipula del presente Contratto occupa un numero di dipendenti inferiore a quindici (15) (dipendenti dichiarati in sede di gara pari a n. 13), non è tenuta a produrre la relazione di genere di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021.

La ANCONA BENEDETTO S.R.L. ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/1999, nello specifico in sede di gara (dichiarazione unica del 04/04/2025) ha dichiarato di non essere tenuta agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, avendo un numero di dipendenti pari a n. 13.

-**L'Appaltatore (RTI)**, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, c. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente per la natura e la tipologia dei lavori, ai sensi dell'art. 47, c. 7 del D.L. n. 77/2021, l'Appaltatore nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 10% (dieci per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Il Comune di Monza si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra nei confronti di entrambe le società del raggruppamento.

Art.9 Modalità di esecuzione e allegati - L'appalto viene affidato dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta

ed inderogabile delle condizioni e delle modalità risultanti dal presente atto, nonché dai seguenti documenti:

- Capitolato Generale d'Appalto, per quanto non abrogato;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elaborati grafici, progettuali e relazioni (elenco elaborati);
- Computo metrico estimativo;
- Elenco Prezzi unitari e relativa analisi prezzi unitari;
- Cronoprogramma lavori;
- Atto costitutivo R.T.I. e integrazione;
- Offerta economica;
- Codice etico;
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Comune;
- Piani Operativi di Sicurezza predisposti dai due membri del RTI;
- Polizze assicurative;
- Verbale di consegna;
- Nota del c/c dedicato.

Tutti i suddetti documenti, visionati e *controfirmati* dalle parti per integrale accettazione, restano acquisiti agli atti del fascicolo e sono parte integrante del presente contratto, benché non materialmente allegati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni vigenti in materia.

Art.10 Cessione - Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, c. 1, lett. d), del

citato decreto legislativo.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, c. 12 del D. Lgs. n. 36/2023 e della L. n. 52/1991. Le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti sono disciplinate all'art. 6 dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art.11 Subappalto - Le parti si danno reciprocamente atto che, in sede di gara, il RTI (Appaltatore) ha dichiarato di voler concedere in subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 59 del C.S.A., le seguenti lavorazioni:

“OS 6 quota 100% ad azienda qualificata per detta categoria;

OS 30 quota del 20%;

OG1 quota del 20%;

OS 28 quota 20%”

con dichiarazione resa congiuntamente dalle ditte in data 04/04/2025, agli atti d'ufficio.

Il raggruppamento si impegna altresì, come da dichiarazione di gara di entrambi gli operatori, a riservare alle PMI una quota non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili.

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune in conformità a quanto stabilito dal citato art.119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art.12 Cauzione definitiva - L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 53, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 41 del C.S.A., cauzione definitiva di € 37.154,49= (euro trentasettemilacentocinquantaquattro/49) a mezzo polizza fidejussoria n. VH053355/DE intestata ad IECOTEC SRL

(Capogruppo) IN RTI CON ANCONA BENEDETTO SRL ed emessa in data 18/06/2025 dall'istituto assicurativo VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG.

Il Comune avrà diritto di valersi della garanzia per le ipotesi espressamente previste dall'art. 117, c. 3 e 5 del D. Lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, qualora richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito e cessa di avere effetto ed è automaticamente svincolata alla emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Art.13 Responsabilità per danni - La responsabilità per danni cagionati a persone o cose in corso dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse è senza riserva alcuna a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore assume altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché la garanzia di manutenzione.

L'Appaltatore a tale scopo, ai sensi dell'art. 117, c. 10 del D. Lgs. n. 36/2023 ed in ed in conformità all'art. 42 del C.S.A., ha prodotto:

- polizza assicurativa C.A.R. n. 2025/06/2126567, intestata al Raggruppamento, emessa dall'Istituto Assicurativo Società Reale Mutua d'assicurazioni in data 24/06/2025 ed integrata con appendice di variazione del 01/07/2025;
- polizza RCT/O n. 2017/03/2272676 intestata a IECOTEC S.R.L. emessa il 10/10/2022 da Società Reale Mutua d'assicurazioni e rinnovata con quietanza del 26/06/2025;
- polizza RCT/O n. 50 45270SQ intestata a ANCONA BENEDETTO S.R.L. emessa il 27/02/2024 da Sara Assicurazioni S.p.A. e rinnovata con quietanza del 27/02/2025, in corso di validità.

L'Appaltatore provvederà direttamente, assumendosene l'onere economico, ad aggiornare e a prorogare le suddette polizze in base all'andamento dei lavori, in modo che non abbia a verificarsi interruzione e/o riduzione della copertura assicurativa, e a depositare copia delle relative appendici presso gli uffici del Comune di Monza.

Art.14 Risoluzione - Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, del codice dei contratti pubblici (art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023), nonché alle prescrizioni capitolari (artt. 19 e 27 del C.S.A.).

Fermo restando l'applicazione della risoluzione nei casi previsti dall'art. 122, c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Comune si riserva la facoltà

di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il contratto è risolto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. - clausola risolutiva espressa - in caso di:

- accertamento delle situazioni previste dall'art. 122 c.2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- perdita dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- mancata osservanza del Codice di Comportamento adottato da Comune di Monza;
- applicazione di un ammontare complessivo di penali superiore al 20% dell'importo contrattuale (art. 50, c. 4 del D.L. n. 77/2021);
- accertamento delle cause di decadenza, sospensione e divieto, nonché delle situazioni previste dalla legge Antimafia n. 159/2011;
- inadempimento grave accertato alle norme europee e/o interne relative all'attuazione e alla governance del PNRR e del PNC - Fondi dell'Unione (FESR);
- subappalto non autorizzato.

Per le modalità di scioglimento del vincolo negoziale, si osservano le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, all'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo decreto.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, il Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

Art.15 Recesso - Il Comune può recedere, in qualunque momento dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso l'Appaltatore ha il diritto di percepire esclusivamente il corrispettivo dei lavori eseguiti e dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Comune può recedere, altresì, dal contratto, ai sensi degli artt. 88, c. 4 bis/4 ter del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertate le condizioni interdittive previste dalla citata legge antimafia.

Art.16 Penali - Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, o di irregolarità nelle prestazioni, si applicheranno le penali previste dall'art. 24 del C.S.A.

Art.17 Foro Competente - Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Monza. È in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Art.18 Obblighi dell'Appaltatore - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di applicare quanto previsto:

- dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza dei cantieri;
- dalla normativa relativa al lavoro dipendente, alla previdenza ed all'assistenza;
- dalla normativa sul rispetto degli obblighi ambientali e sociali come richiamata agli artt. 17 e 18 del C.S.A.

L'Appaltatore dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, di applicare al personale impiegato nei lavori oggetto dell'appalto il seguente contratto collettivo:

- IECOTEC S.R.L. CCNL METALMECCANICO INDUSTRIA (COD C011),
- ANCONA BENEDETTO S.R.L. CCNL EDILIZIA INDUSTRIA (COD. F012).

L'Appaltatore è tenuto, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento vigente nel Comune nel periodo di esecuzione del presente contratto (la versione del codice vigente è pubblicata sul sito internet comunale ([Codice disciplinare e di condotta \(comune.monza.it\)](http://comune.monza.it)), pena la risoluzione del contratto.

Art.19 Domicilio - A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio:

- IECOTEC S.R.L. presso Segreteria Comunale di Monza;
- ANCONA BENEDETTO S.R.L. presso Segreteria Comunale di Monza.

Art.20 Variazione struttura e/o assetto aziendale - L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune entro 30 giorni dal verificarsi ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. La mancata comunicazione nei termini potrà essere sanzionata con la risoluzione del contratto.

Art.21 Oneri e Spese - Tutte le spese contrattuali restano a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 c.2 del D.P.R.131/86.

Art.22 Clausole vessatorie - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di accettare e approvare specificatamente le clausole di cui agli artt.: 3 (Termini di esecuzione lavori e premio di accelerazione) - 4 (Corrispettivo) - 8 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore per gli investimenti pubblici finanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea) - art. 8-bis (Obblighi specifici del PNRR - Fondi Europei (FESR) relativi al rispetto delle pari opportunità) - 13 (Responsabilità per danni) - 14 (Risoluzione) - 15 (Recesso) - 16 (Penali) - 17 (Foro competente) - 21 (Oneri e spese), provvedendo a sottoscriverle separatamente nell'allegato "A" del presente contratto.

Art.23 Privacy - Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e

consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@comune.monza.it

Il presente atto consta di n. 28 pagine scritte con mezzo elettronico ed è sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale come segue:

- il Sig. Stefano Fucci, Amministratore Delegato della IECOTEC S.R.L. per il Raggruppamento, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- l'Arch. Alberto Gnoni, Dirigente del Settore, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Si dà atto che il presente contratto viene sottoscritto per corrispondenza via PEC. Lo stesso si intende perfezionato alla data di sottoscrizione da parte del Dirigente, rappresentante del Comune di Monza, come risultante dal protocollo generale dell'Ente.

La validità del certificato della firma digitale dell'Appaltatore è stata verificata dal Dirigente sottoscrittore per l'Amministrazione mediante il software dike.

Si attesta la validità del certificato della firma digitale del sottoscrittore per il Comune nella persona del Dirigente/responsabile del servizio.

Imposta di bollo di € 120,00 (euro centoventi,00) assolta ai sensi dell'art. 18, c. 10 del D. Lgs. n. 36/2023